

IMPOSTE E TASSEdi **ALBERTO BORTOLETTO****Il nuovo fringe benefit per auto ad uso promiscuo***Dal 1.07.2020 sono variate le percentuali di tassazione per le auto ad uso promiscuo*

Dal 1.07.2020 è entrata in vigore la nuova normativa per il fringe benefit auto aziendali prevista dalla legge di Bilancio 2020.

La **tassazione delle auto aziendali** ad uso promiscuo cambierà, inasprendosi per i veicoli maggiormente inquinanti e premiando, invece, quelli più ecologici.

Traspare, da ciò, l'intento di adottare politiche "verdi" che mirino alla salvaguardia dell'ambiente e al controllo delle emissioni di CO2.

Fino alla data del 30.06.2020, la tassazione per i fringe benefit delle auto veniva per tutti calcolata partendo dal costo chilometrico riferito alla tipologia di autovettura presente nelle tabelle ACI e moltiplicando lo stesso per una percorrenza convenzionale pari a 15.000 chilometri; il 30% dell'importo, ottenuto dal precedente calcolo, corrisponde al valore del benefit su cui venivano calcolati i contributi e le tasse.

Si precisa che l'importo è conteggiato su base annua e che, quindi, per trovare il valore mensile relativo al **fringe benefit** mensile bisognerà dividerlo per 12.

Con le **nuove regole** introdotte la situazione cambia notevolmente; infatti, occorrerà valutare anche l'**emissione di CO2** dell'auto e, di conseguenza, il grado di inquinamento del veicolo in questione.

La normativa prevede la variazione della percentuale da applicare a partire dal 1.07.2020, che diventa: 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km; 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km; 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. **Non solo, ma a partire dal 2021 la normativa diventerà ancora più stringente per i veicoli più inquinanti.**

Per questi ultimi ci sarà un ulteriore incremento della percentuale applicata per il calcolo del benefit: 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. Le modificazioni previste dalla legge di Bilancio 2020 si applicano, però, ai contratti di concessione stipulati dal 1.07.2020 in poi e, solamente, per veicoli di **nuova immatricolazione** e, lasciando così invariate le condizioni della maggior parte delle auto aziendali ad oggi in circolazione.

Per il datore di lavoro, invece, non cambiano le regole di deducibilità dei costi relativi ai veicoli dati ai dipendenti con uso promiscuo, che resta nel limite del 70%.

Alcuni dubbi sorgono spontanei, soprattutto per quanto riguarda le **auto aziendali a noleggio** dove, nel caso specifico, non è ben chiaro quale sia la data di riferimento per l'applicazione della nuova tassazione: se quella di consegna del veicolo, quella di realizzazione dell'ordine, oppure quella di firma del contratto per il noleggio a lungo termine.

Va inoltre osservato che l'**aumento della "tassa auto"** comporta delle ricadute sui costi del datore di lavoro (per la quota contributiva a proprio carico), ma anche sui lavoratori che - nel caso di assegnazione di auto non ecologica - subiranno un aggravamento sulle imposte determinata dall'aumento del valore del benefit.